

UNA SENTENZA INNOVATIVA SUI CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Nuova sede, conta il punteggio Il Tar bocchia pure le preferenze

DI FRANCESCA DE NARDI

Deve essere il criterio meritocratico del maggior punteggio a disciplinare la mobilità territoriale e professionale, non quello dell'ordine di indicazione delle preferenze. Lo ha sancito il Tribunale di Latina con l'ordinanza del 14 marzo 2017. Nel caso in esame una docente di Latina, con ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc, aveva lamentato di essere stata assegnata definitivamente, a seguito di domanda di mobilità, presso l'ambito territoriale Emilia-Romagna 0013, nonostante il punteggio posseduto fosse superiore rispetto a quello di altri docenti trasferiti, invece, in ambiti territoriali da lei indicati tra le prime preferenze. Più precisamente, la docente aveva sollevato il problema del mal funzionamento del c.d. «algoritmo» a seguito del quale si era generata una disparità di trattamento da parte dell'amministrazione scolastica nei suoi confronti. Tra l'altro, segnala come il provvedimento di trasferimento, accompagnato dal vincolo di permanenza triennale nella sede di destinazione, avrebbe sicuramente avuto ripercussioni negative sulla sua vita familiare in quanto madre di due figli in tenera età. Il Tar ritiene l'istanza cautelata fondata e la accoglie.

Dopo un dettagliato esame della normativa di settore, infatti, precisa che l'orientamento che vorrebbe quale criterio di assegnazione della sede a seguito di domanda di mobilità obbligatoria, l'ordine di indicazione delle sedi indicate nella domanda di trasferimento, si pone in palese contrasto con l'art. 97 della Costituzione. Aderendo a tale impostazione, difatti, l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori. Ciò con la violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., fatto proprio dall'art. 28, dpr 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali la pubblica amministrazione deve privilegiare chi ha un punteggio maggiore. Per questi motivi, secondo il Tribunale sarebbe stato necessario e doveroso redigere graduatorie per ciascun ambito territoriale indicato nella domanda di trasferimento a prescindere dalla loro collocazione ed assegnare i docenti in base al punteggio posseduto.

© Riproduzione riservata.

